



## FOGLIO INFORMATIVO

relativo a:

### PEGNO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE O DI DEPOSITO BANCARIO NOMINATIVO (in essere presso la BCC)

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SOCIETA' COOPERATIVA**

Via Mazzini, 65 – 74016 Massafra (TA)

Tel0998805055 – Fax: 0998806251

email : [info@bccmassafra.it](mailto:info@bccmassafra.it) - sito internet: [www.bccmassafra.it](http://www.bccmassafra.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n° 149718

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n° 5586 - Cod. ABI 07094

Iscritta all'albo delle società cooperative n° A 160566

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

#### CHE COS'E' IL PEGNO DI CONTO CORRENTE O DI DEPOSITO BANCARIO NOMINATIVO

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una **garanzia** su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

**Il pegno** è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata realizzando il controvalore del bene ricevuto in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

La banca, in ipotesi di **inadempienza** del cliente/debitore, ha diritto di riscuotere e portare in decurtazione delle obbligazioni garantite il saldo annotato sul libretto o sul conto corrente fino alla concorrenza di quanto dovuto (art. 1851 cod. civ.).

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

<i>SPESE</i>	<i>IMPORTO</i>
Imposte e tasse	a carico del garante
.....	.....

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto**

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignorizia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 30 giorni.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca : Banca di Credito Cooperativo di Massafra-Via Mazzini, 65 – 74016 Massafra (TA) – reclami@bccmassafra.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

<b>Finanziamento</b>	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
<b>Realizzazione del pegno</b>	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio

<b>Espropriazione</b>	favore e si soddisfa sul ricavato.
<b>Terzo costituente</b>	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
<b>Insolvenza Inadempimento</b>	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte